




COMUNE DI FOSSOMBRONE
Provincia di Pesaro e Urbino

**PIANO PARTICOLAREGGIATO FABBRICATI IN ZONA
AGRICOLA (Art. 15 L.R. 13/90)**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RIELABORAZIONE A SEGUITO OSSERVAZIONI**



Febbraio 2008

Rielaborazione a seguito provvedimento di diffida emesso dall'Amministrazione Provinciale

Indice:

- art. 1 Fonte normativa e campo di applicazione**
- art. 2 Elementi costitutivi del piano particolareggiato**
- art. 3 Classificazione del patrimonio extraurbano**
 - art. 3.1 Edifici di valore storico e architettonico**
 - art. 3.2 Edifici che presentano elementi di pregio architettonico**
 - art. 3.3 Edifici che mantengono i caratteri tipici dell'architettura rurale**
 - art. 3.4 Edifici che presentano caratteri tipici dell'architettura rurale alterati**
 - art. 3.5 Edifici di recente edificazione**
 - art. 3.6 Edifici censiti che non ricadono in zona agricola**
 - art. 3.7 Edifici extraurbani con evidente instabilità strutturale o già oggetto di crollo.**
 - art. 3.8 Edifici extraurbani non censiti**
- art. 4 Interventi di ampliamento**
- art. 6 Disposizioni generali: Elementi costruttivi, finiture, accessori integrazione ambientale**
 - art. 6.1 Linee generali**
 - art. 6.2 Paramenti esterni**
 - art. 6.3 Colore e finiture esterne**
 - art. 6.4 Infissi esterni**
 - art. 6.5 Manti di copertura**
 - art. 6.6 Cornicioni**
 - art. 6.7 Comignoli**
 - art. 6.8 Scale esterne**
 - art. 6.9 Piano interrato**
 - art. 6.10 Lucernai ed abbaini**
 - art. 6.11 Logge pensiline e pergolati**
 - art. 6.12 Sistemazioni a verde**
 - art. 6.13 Impianti sportivi**
 - art. 6.14 Costruzioni accessorie**
 - art. 6.15 Recinzioni**
 - art. 6.16 Elementi del paesaggio agrario**
 - art. 6.17 Serbatoi di gas per uso domestico**
- art. 7 Modalità di presentazione dei progetti.**

Art. 1 – Fonte normativa e campo di applicazione

1.1 Le presenti Norme sono redatte ai sensi della Legge Regionale n. 13/1990 Art. 15 in attuazione alle prescrizioni del P.R.G. .

1.2 Le presenti Norme si applicano agli interventi edilizi riferiti al patrimonio edilizio extraurbano.

1.3 La classificazione dei fabbricati fa riferimento al censimento aggiornato al 2002. Eventuali interventi edilizi effettuati prima dell'adozione del presente piano possono, se regolarmente autorizzati in data antecedente alla adozione del presente piano particolareggiato, determinare la variazione della classificazione. Lo sportello unico per l'edilizia, sulla base di formale richiesta facente riferimento al progetto approvato, assumerà la determinazione in merito all'eventuale riclassificazione dell'immobile.

1.4 Il progetto dell'intervento dovrà essere sempre esteso all'unità minima di intervento, agli annessi edilizi, alle alberature e alle sistemazioni esterne.

Art. 2 – Elementi costitutivi del piano particolareggiato

2.1 Le presenti Norme sono integrate dai seguenti elaborati:

- Planimetria di analisi del patrimonio edilizio extraurbano (Tav. 1a e 1b - scala 1:10.000)
- Schede di classificazione degli edifici esistenti
- Relazione Illustrativa

Art. 3 - Classificazione del patrimonio edilizio extraurbano

Il presente piano particolareggiato individua la seguente classificazione degli edifici:

1. edifici di valore storico e architettonico;
2. edifici di che presentano elementi di pregio architettonico
3. edifici che mantengono i caratteri tipici dell'architettura rurale
4. edifici che presentano caratteri tipici dell'architettura rurale alterati
5. edifici di recente edificazione
6. edifici censiti che non ricadono in zona agricola
7. edifici con evidente instabilità strutturale o già oggetto di crollo
8. edifici non censiti

Art. 3.1 - Edifici di valore storico e architettonico

3.1.1 Sulla base del censimento effettuato e delle schede di classificazione allegate alle presenti Norme vengono individuati alcuni edifici che per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche sono da ritenersi di valore storico e architettonico.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri rossi.

3.1.2 Gli edifici di cui sopra possono essere interessati da interventi di Restauro e Risanamento Conservativo secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dall' Art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale.

Non è ammessa la demolizione e ricostruzione ed aumenti di volume.

3.1.3 Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di ml. 50,00 (cinquanta) dagli edifici di cui al comma 3.1.1.

3.1.4 In questi fabbricati è ammessa la realizzazione di un volume completamente interrato nell'area di pertinenza del fabbricato, purchè l'eventuale accesso carrabile al di sotto del piano di campagna sia limitato alla sola rampa.

3.1.5 Al fine di salvaguardare convenientemente le caratteristiche storiche- artistiche degli edifici facenti parte di questo gruppo, non potrà essere ammessa l'installazione di aperture complanari alle falde di copertura degli edifici, né la realizzazione di logge, porticati, pensiline e/o pergolati.¹

Art. 3.2 - Edifici che presentano elementi di pregio architettonico

3.2.1 Sulla base del censimento effettuato e delle schede di classificazione allegate alle presenti Norme vengono individuati alcuni edifici che presentano elementi di pregio architettonico.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri verdi.

3.2.2 Per gli edifici facenti parte di questo gruppo si applica quanto previsto al punto 3.1.2.. I suddetti interventi dovranno mantenere e preservare le caratteristiche di pregio del fabbricato, pur consentendo la ricomposizione architettonica delle parti accessorie al fabbricato principale, finalizzata ad interventi di risanamento igienico e di superamento delle barriere architettoniche. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi aggiunti all'edificio principale quali portici e logge.

¹ Comma aggiunto a seguito osservazione presentata dal Ministero Beni e Attività Culturali di cui alla nota prot.n°12899 del 06/11/2006

3.2.3. Sono possibili cambi di destinazione d'uso laddove tale intervento non comprometta gli elementi di pregio rilevati nel fabbricato.

3.2.4 Al fine di salvaguardare convenientemente le caratteristiche storiche- artistiche degli edifici facenti parte di questo gruppo, non potrà essere ammessa l'installazione di aperture complanari alle falde di copertura degli edifici, né la realizzazione di logge, porticati, pensiline e/o pergolati.²

Art. 3.3 Edifici che mantengono i caratteri tipici dell'architettura rurale

3.3.1 Sulla base del censimento effettuato e delle schede di classificazione allegata alle presenti Norme vengono individuati quegli edifici che costituiscono esempi significativi delle tipologie edilizie rurali tipiche della zona, anche se alcuni di loro sono stati parzialmente alterati da interventi successivi.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri azzurri.

3.3.2 Il Piano assume come obiettivo la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati e del loro intorno anche mediante una serie di opere che restituiscano i caratteri originari delle costruzioni rurali.

3.3.3 Per questi edifici oltre agli interventi di cui al comma 3.1.2 delle presenti norme (Restauro e risanamento conservativo) sono consentiti pure:

- Interventi previsti dall'art. 76 bis " tessuti diffusi extra-urbani" delle N.T.A. del P.R.G. limitatamente alla possibilità di eseguire " una tantum" l'ampliamento massimo di mq. 30 della superficie utile esistente, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienico, funzionali e distributivi, nonché per finalità antisismiche. La Superficie Utile Lorda degli edifici ampliati non deve comunque essere superiore a 250 mq.³
- Realizzazione di suddivisioni atte a creare più unità immobiliari mantenendo inalterate le caratteristiche tipologiche e prospettiche.

3.3.4 Tali interventi devono avvenire nel rispetto della struttura tipologica e dell'assetto plano-volumetrico originario e con il mantenimento e/o ripristino dei fronti esterni con particolare riferimento alle bucatore (portali e finestre) che rivestono carattere di identificazione storico-tipologico.

² Comma aggiunto a seguito recepimento osservazione presentata dal Ministero Beni e Attività Culturali di cui alla nota prot.n°12899 del 06/11/2006

³ Comma modificato a seguito osservazioni dell'Amministrazione Provinciale.

3.3.5 Nell'attuazione degli interventi vanno rispettati i disposti dell'art. 6 delle presenti norme

3.3.6 La realizzazione di un volume completamente interrato è ammessa purchè l'eventuale accesso carrabile al di sotto del piano di campagna sia limitato alla sola rampa.

3.3.7 - *La possibilità di eseguire ampliamenti "una tantum" della superficie utile dell'edificio resta altresì subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente che l'edificio residenziale non rurale esistente oggetto di intervento; non è più funzionale all'attività agricola e che, pur inserito in contesto territoriale rurale, risulta iscritto al catasto fabbricati come unità immobiliari urbana, ai sensi dell'art. 9 della legge 26.02.1994 n° 133 e dell'art. 3 comma 156 della legge 23.12.1996 n° 662 e succ.*⁴

Art. 3.4 - Edifici che presentano caratteri tipici dell'architettura rurale alterati

3.4.1 Sulla base del censimento effettuato e delle schede di classificazione allegate alle presenti Norme vengono individuati alcuni edifici le cui caratteristiche architettoniche e tipologiche sono state in tutto od in parte alterate da interventi apportati in periodi successivi a quelli di realizzazione.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri arancio.

3.4.2 Sono consentiti gli interventi previsti all'articolo 3.3 e quanto previsto all'art. 76 bis delle N.T.A. del P.R.G. che recita: "*Le aree di pertinenza degli edifici residenziali non rurali esistenti, non più adibiti nè funzionali all'attività agricola che, pur inseriti in contesti territoriali rurali, risultano iscritti al catasto fabbricati come unità immobiliari urbane, ai sensi dell'art. 9 della legge 26.02.1994 n. 133 e dell'art. 3 comma 156 della legge 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate quali "tessuti residenziali diffusi extraurbani".*

In tali aree di norma non è ammesso l'aumento della superficie utile lorda esistente; tuttavia al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, nonché per finalità antisismiche, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità "una tantum" di ampliamento massimo di mq. 30 della superficie utile esistente.

⁴ Comma modificato a seguito osservazioni dell'Amministrazione Provinciale.

La Superficie Utile Lorda degli edifici ampliati non deve comunque essere superiore a 250 mq.

Gli edifici per cui è ammesso tale ampliamento vengono censiti ed individuati all'interno di uno o più Piani Particolareggiati redatti dall'Amministrazione Comunale⁵ in cui verranno indicate, in base alle diverse caratteristiche degli edifici, le quantità e le modalità degli incrementi volumetrici nel rispetto delle tipologie e dei materiali esistenti.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra gli edifici ed i manufatti extraurbani di interesse storico ed architettonico, anche in caso di perdita dei requisiti di ruralità.

3.4.3 Per gli edifici inseriti in questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 6 delle presenti norme, con particolare riguardo al ripristino degli elementi tipologici caratteristici dei fabbricati rurali.

3.4.4 Gli interventi devono avvenire nel rispetto della struttura tipologica e dell'assetto plano-volumetrico originario e con il mantenimento e/o ripristino dei fronti esterni con particolare riferimento alle bucaure (portali e finestre) che rivestono carattere di identificazione storico-tipologico.

3.4.5 - *La possibilità di eseguire ampliamenti "una tantum" della superficie utile dell'edificio resta altresì subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente che l'edificio residenziale non rurale esistente oggetto di intervento, non è più funzionale all'attività agricola e che, pur inserito in contesto territoriale rurale, risulta iscritto al catasto fabbricati come unità immobiliari urbana, ai sensi dell'art. 9 della legge 26.02.1994 n° 133 e dell'art. 3 comma 156 della legge 23.12.1996 n° 662 e succ.⁶*

Art. 3.5 - Edifici di recente costruzione

3.5.1 Il censimento effettuato e le schede di classificazione allegate alle presenti Norme individuano, nella cartografia in scala 1/10.000 di riferimento, gli edifici di recente edificazione contraddistinguendoli con i numeri blu.

3.5.2 Per gli edifici inseriti in questa categoria è ammessa la ristrutturazione totale, in tal caso dovranno essere rispettate le indicazioni previste all'art. 6 delle presenti norme.

⁵ Eliminato "previo parere vincolante della C.E.I." a seguito approvazione variante alle N.T.A. dell'art. 76. bis del P.R.G.

⁶ Comma modificato a seguito osservazioni dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 3.6 - Edifici facenti parte del censimento ma che non ricadono in zona agricola

3.6.1 Il censimento e le schede di classificazione allegate alle presenti Norme hanno individuato alcuni edifici extraurbani che sono stati ricompresi in aree di zonizzazione definite dal PRG.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri grigi.

Gli edifici appartenenti a questa categoria pur inseriti nel "Censimento dei fabbricati rurali" non rientrano in Zona Agricola.

3.6.2 Per questi fabbricati si applicano le relative Norme di Zona del PRG o dei Piani Attuativi.

Art. 3.7 – Edifici extraurbani con evidente instabilità strutturale o già oggetto di crollo

3.7.1 Il censimento e le schede di classificazione allegate alle presenti Norme hanno individuato alcuni edifici extraurbani che presentano evidenti instabilità strutturali o crolli.

Gli edifici vengono individuati nella cartografia in scala 1/10.000 allegata alle presenti Norme e sono quelli contraddistinti con i numeri fucsia.

3.7.2 Per questi fabbricati è possibile il recupero mediante interventi di restauro o ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione recuperando gli elementi architettonici e tipologici dell'esistente.

3.7.3 Per i fabbricati che il Piano Particolareggiato identifica quali "Edifici extraurbani con evidente instabilità strutturale o già oggetto di crollo" è possibile la ricostruzione anche del fabbricato qualora questo sia interamente crollato. Tale possibilità viene concessa esclusivamente quando per l'edificio stesso sia possibile mediante documentazione probante, testimoniare l'effettiva pre-consistenza e le effettive sue pre-esistenti caratteristiche tipologiche.⁷

3.7.4 L'originaria consistenza architettonica e volumetrica del fabbricato andrà attestata da una specifica perizia giurata redatta da tecnico abilitato.

3.7.5 Restano comunque fatte salve le norme di cui alla Legge Regionale 13/90 e le norme di cui all'art. 76 delle N.T.A. del P.R.G.⁸

⁷ Comma modificato

⁸ Comma aggiunto

Art. 3.8 – Edifici non censiti

3.8.1 Per i fabbricati esistenti che dovessero risultare non censiti sarà possibile presentare richieste di intervento edilizio proponendo l'appartenenza alle categorie individuate nelle presenti norme. Lo sportello unico per l'edilizia giudicherà la correttezza di tale valutazione ed avrà facoltà, a seguito di motivata contestazione, di variarla, assumerà quindi apposita determinazione di classificazione dell'immobile e la notificherà agli interessati.

Art. 4 - Interventi di ampliamento.

4.1 Gli ampliamenti sono ammessi secondo quanto disposto dalle NTA di PRG e quanto agli articoli precedenti.

4.2 Nel caso di ampliamenti di volumi esistenti questi dovranno essere fisicamente e formalmente congruenti con l'aspetto del fabbricato preesistente che comunque dovrà rimanere l'elemento preminente del complesso; si dovranno quindi evitare tanto ampliamenti che assumano il carattere della superfetazione, quanto ampliamenti che sovrastino la volumetria esistente.

4.3 Sono da evitare modifiche delle coperture mediante inserimento di shed ed abbaini di dimensioni e tipo non tradizionali, i tagli a terrazza nelle falde, le tettoie in plastica o in derivati chimici.

Art. 6 – Disposizioni generali: Elementi costruttivi, finiture, accessori integrazione ambientale

6.1 Nell'ottica di preservare le caratteristiche del paesaggio agrario il presente piano detta le seguenti disposizioni generali per la definizione dei particolari costruttivi, delle finiture e degli accessori.

6.2 I paramenti esterni dovranno essere realizzati con murature:

- a) di mattoni pieni a faccia vista;
- b) di pietre o pietre e mattoni faccia a vista;
- c) intonaco colorato in pasta o tinteggiato.

Sono ammessi materiali diversi purchè in proporzione minima e purchè il progetto mostri con opportuni dettagli l'integrazione costruttiva, estetica e funzionale, e la relazione allegata al progetto illustri la fondatezza delle scelte operate.

Sono da privilegiare :

- struttura muraria a vista, anche con mattoni a macchina preferibilmente di provenienza da fornaci marchigiane, malta dei giunti a raso, oppure finitura ad intonaco fratazzato con esclusione della colletta, tinteggiatura a calce.
- manti di copertura in coppi di recupero ed in subordine nuovi di colorazione di tipo naturale;
- grondaie, pluviali e discendenti in rame o in subordine in lamiera verniciata con colori scuri, con esclusione del pvc;
- i parapetti in muratura o in ferro di disegno semplice.

Sono da escludere:

- elementi tipici e materiali di uso corrente nella edilizia urbana (alluminio anodizzato, lastre in policarbonato, pensiline ed elementi prefabbricati in c.a., intonaci plastici, ecc.)
- gli intonaci al plastico, i trattamenti "a buccia d'arancia", "graffiato" a "spruzzo";
- i rivestimenti ceramici;
- i balconi esterni a sbalzo.

6.3 Il sistema cromatico complessivo e particolare farà parte integrante del progetto architettonico e dovrà essere riferito a quanto previsto dalle norme del P.T.C.

6.4 Gli infissi esterni degli edifici in zona agricola dovranno essere sempre in legno, eventualmente muniti di persiana (o scurone) e non di avvolgibile. La finitura sarà costituita da finitura naturale oppure da verniciatura. Il tipo e colore della finitura dovranno essere indicati nel progetto.

Sono da privilegiare i serramenti e portoni in legno, nella sua colorazione naturale o verniciato, (in sub-ordine in metallo verniciato a caldo) nei modelli tradizionali (scuroni o persiane) con esclusione degli avvolgibili in genere, degli infissi in alluminio anodizzato a vista; i portoni in metallo e vetro ed i portelloni in lamiera per garage ed annessi dovranno essere tinteggiati con colorazioni in armonia con il resto della struttura;

6.5 Il manto di copertura degli edifici in zona agricola dovrà essere realizzato esclusivamente con coppi di colore giallo-rosa e/o giallo-ocra. Per gli edifici esistenti si dovrà prevedere il riutilizzo dei vecchi coppi, eventualmente integrati con altri di nuova fattura ma per forme e colori analoghi a quelli originari.

6.6 I cornicioni dovranno essere ricostruiti nelle forme e dimensioni di quelli esistenti.

6.7 I comignoli non dovranno essere realizzati con elementi in calcestruzzo prefabbricato, ma con materiali e forme di torrini esistenti in fabbricati simili nella zona.

6.8 Le scale esterne di accesso all'abitazione dovranno essere realizzate in conformità alle tipologie esistenti. I parapetti dovranno essere in muratura o in ferro di disegno semplice, escludendo il cemento armato a vista.

6.9 La realizzazione di un piano completamente interrato è ammessa purchè l'eventuale accesso carrabile al di sotto del piano di campagna sia limitato alla sola rampa.

In ogni caso la superficie lorda del piano interrato non potrà essere superiore a quella del piano terra.

6.10 Sono ammessi i lucernai - ma non gli abbaini - nel solaio di copertura.

6.11 Sono ammesse le logge, le pensiline e i pergolati, purchè:

a) siano realizzati su al massimo due lati del perimetro che circonda la costruzione;

b) siano di superficie non superiore ad 1/2 della SUL del piano terra a cui sono direttamente collegati;

c) siano senza collegamenti con il piano primo dell'edificio;

d) siano realizzati in piena sintonia con le caratteristiche tipologiche del resto del fabbricato agricolo.

e) non si alterino le caratteristiche originarie e non si nascondono elementi architettonici di pregio di edifici e manufatti aventi valore storico architettonico, o che comunque rappresentino esempi significativi delle tipologie edilizie rurali tipiche.

Le logge e/o porticati esterni dovranno essere ispirati a modelli tradizionali e realizzati con materiali propri della tradizione costruttiva rurale (pilastri in mattoni o pietra e copertura in legno e coppi).

6.12 Il progetto di intervento su fabbricati extraurbani dovrà essere esteso all'area di pertinenza progettando anche le sistemazioni a verde, al fine di realizzare un intervento organico che tenga conto delle peculiarità ambientali morfologiche e vegetazionali del luogo; garantendo un'integrazione fra verde e costruito.

La sistemazione a verde diviene un elemento fondamentale dell'architettura dell'opera, che insieme a viali, siepi, aiuole ed alberi sparsi si integrerà al meglio con il paesaggio agrario circostante.

Si prescrive la messa a dimora di essenze vegetali autoctone.

Le pavimentazioni ed i rivestimenti permanenti del terreno eseguiti con materiali artificiali saranno consentiti purchè - per dimensione e tipologia - non risultino in

contrasto con le caratteristiche ambientali dell'area e dovranno, per quanto possibile, essere permeabili.

6.13 Gli impianti sportivi (piscine, campi da tennis, campi da bocce, etc.) saranno consentiti qualora abbiano utilizzo familiare o se legati ad attività di turismo rurale o destinazioni compatibili con le norme di P.R.G. Dovranno essere rapportate alla capacità ricettiva e dimensione del bene principale.

6.14 Gli accessori che non rispondano alle caratteristiche attribuite al fabbricato principale potranno essere oggetto di interventi diversi da quelli previsti procedendo secondo quanto disposto all'art. 3.8

6.15 Le recinzioni dovranno ispirarsi nel disegno e nella tipologia ai modelli tradizionali più in uso nella zona, sono vietati tipi od elementi prefabbricati o muretti in calcestruzzo a vista con caratteristiche prettamente urbane.

In zona agricola le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in rete metallica plastificata verde, in legno o in muratura tradizionale tipica dei luoghi.

Alle recinzioni in muratura (che non potranno avere altezza superiore al metro) dovrà essere sempre associata la messa a dimora di siepi sempre verdi e/o di essenze arboree d'alto fusto autoctone.

6.16 Le strade bianche, i fossi, i filari ed alberate, le recinzioni, le edicole e tabernacoli, le fonti e i lavatoi ecc., sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale che andranno tutelate e per le quali si prescrivono le seguenti indicazioni:

Le strade rurali bianche dovranno essere adeguatamente mantenute conservando le caratteristiche originarie.

L'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscono una tonalità di adeguata integrazione ambientale, è ammesso solo in via eccezionale per i casi dove sussistono oggettivi problemi di ordine manutentorio accertati dai competenti servizi tecnici comunali.

Per i fossi e corsi d'acqua: dovrà essere curato il mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento degli alvei senza opere di colmata;

Per i filari e alberate lungo le strade comunali ed i corsi d'acqua dovrà essere curato il mantenimento, l'incremento ove necessario, inclusa la sostituzione di quelle piante che si fossero seccate; sono comunque fatte salve le attività agrosilvo-pastorali, così come da disposizioni di legge; nel caso di piantumazioni di nuovo impianto la fascia alberata sarà collocata alle distanze dal confine stradale previste dal nuovo Codice della Strada. In particolare è opportuno prevedere che i filari arborei lungo i confini di proprietà ed i percorsi di accesso agli insediamenti isolati vengano restaurati e potenziati;

Le siepi, insieme ai cespugliati ed alle macchie di campo, oltre ad essere utili (proteggono dagli smottamenti su terrazzi e ciglioni, frenano l'erosione,

costituiscono luogo di rifugio per molte specie animali), svolgono anche una importante funzione di decoro; è opportuno quindi, principalmente sui terreni in pendenza, che venga incrementata la realizzazione di siepi miste lungo i confini, lungo i percorsi ed a separazione di colture diverse, in particolare sostituendo o avvicinando alle recinzioni metalliche esistenti siepi vive.

In presenza di muri di recinzione e/o contenimento in pietra non squadrate posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali occorre cercare di salvaguardarne il carattere per cui la manutenzione andrà effettuata con materiali e tecniche tradizionali.

Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito in pietra.

Edicole, fonti, lavatoi, croci, grotte devono essere conservati come luoghi legati alle tradizioni popolari e come tali costituiscono elementi significativi del territorio. Detti manufatti saranno pertanto soggetti solo ad interventi di restauro conservativo mentre l'ambito immediatamente circostante, per un raggio adeguato, sarà sottoposto ad un regime di tutela integrale. Eventuali recinzioni delle proprietà devono preservarne gli usi civili e quindi l'accesso.

In caso di interventi in aziende agricole speciali (colture biologiche, agriturismi inclusi nel paesaggio agrario storico) nel riordino fondiario si dovrà cercare di mantenere qualche esempio dei vecchi tipi di coltivazione come filari di viti a "ritocchino", con i suoi viottoli in contropendenza, le sistemazioni a cavalcappoggio a cavaliere delle pendici e a giropoggio. Si dovrà inoltre cercare di evitare il livellamento di terrazzi in terra o in muratura, specie a gradoni successivi con colture arboree, i ciglioni antifrana con sostegni erbosi, le scoline etc.

6.17 Fatte salve le norme tecniche vigenti che ne regolano l'installazione ed il corretto funzionamento, nella messa in opera di serbatoi di gas per uso domestico (bomboloni), sottoposta nelle zone tutelate paesisticamente a regime di autorizzazione edilizia comunale con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D.L. 24/09/1996 n. 495), si dovrà privilegiare in primo luogo il ricorso al tipo interrato (detto "Tubero"); in subordine occorrerà individuare siti poco visibili e soluzioni progettuali di schermatura vegetale e mimetizzazione tramite tinteggiatura del manufatto con colori intonati all'ambiente.

Art. 7 - Modalità di presentazione dei progetti

7.1 In sede di presentazione del progetto per la concessione o autorizzazione, in aggiunta a quanto previsto dalle normative vigenti e dal R.E.C. occorrerà allegare:

* stralcio mappa del Catasto Pontificio;

- * stralcio planimetria 1/10.000 allegata alle presenti Norme;
- * rilievo critico del fabbricato, con individuazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche corredato da esauriente documentazione fotografica;
- * rilievo delle condizioni del fondo e delle aree di pertinenza del fabbricato con documentazione fotografica che evidenzi la presenza o meno degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario;
- * descrizione degli interventi di tutela e/o di trasformazione del paesaggio, anche in relazione alla morfologia del luogo ed all'eventuale ripristino di condizioni di salvaguardia del suolo.
- * segnalazione dei punti di vista da cui l'immobile in questione è percepibile, lungo le strade pubbliche e le aree confinanti, con contestuale lettura degli elementi più caratteristici del paesaggio agrario e di quello naturale;
- * per gli interventi relativi ai fabbricati di cui all' art. 7.1 e all' art. 7.2 delle presenti Norme il rilievo e il progetto andranno redatti in scala 1/50.